

RAPPORTO della Commissione speciale delle forze idriche sul messaggio 25 luglio 1967 concernente l'ammodernamento e il potenziamento dell'impianto idroelettrico della Morobbia

(del 6 settembre 1967)

Per le necessità derivanti dalla precarietà dell'impianto idroelettrico della Morobbia, costruito all'inizio del secolo, il Comune di Bellinzona ha chiesto in data 7 dicembre 1966 al Governo cantonale il rinnovo della concessione di utilizzare le acque della Morobbia per un periodo di 80 anni a partire dalla data di messa in esercizio della centrale rimodernata.

Bisogna subito dire che, dopo la concessione data dallo Stato il 15 marzo 1953 al Comune di Bellinzona, quest'ultimo, dato il sempre crescente fabbisogno di energia, ha sempre tempestivamente cercato di potenziare il suo impianto idroelettrico: ne fanno fede le istanze del maggio 1959 e del gennaio 1965, accompagnanti l'ampliamento dell'attuale impianto con lo sfruttamento dei bacini imbrikeri superiori della Morobbia la prima, e degli affluenti a destra del Ticino in val Riviera ed in val d'Ambra, la seconda. Per le numerose opposizioni sorte, ma soprattutto per il fatto che, con la perdita di tempo i progetti non avevano più l'economicità iniziale, essi furono abbandonati. Giova, al riguardo, rilevare che la situazione oggi è totalmente diversa da quella del 1953. Nel frattempo si è, infatti, costituita l'Azienda Elettrica cantonale, non dimenticando che il nuovo ente ha ritenuto opportuno mantenere autonome le aziende di produzione e di vendita comunali esistenti al momento della istituzione dell'Azienda cantonale.

Riservandosi di ritornare su questo importante punto più avanti, sembra, a mente della Commissione, doveroso un esame della situazione a sapere perchè l'Azienda cantonale non abbia ritenuto utile e vantaggiosa una partecipazione all'impianto.

L'Azienda cantonale aveva manifestato vivo interesse per il progetto di Val d'Ambra e della Val Verzasca, abbandonato per le ragioni esposte nel messaggio; ma anche nel susseguente più modesto progetto, oggi in discussione, l'Azienda si è manifestata contro una sua partecipazione ed a favore dell'accoglimento della richiesta del Comune di Bellinzona, soprattutto per il fatto « che la maggiore produzione dell'impianto progettato non è che parte di quella degli impianti che si sono dovuti abbandonare, e che la maggiore produzione non basta che per coprire una parte del fabbisogno di Bellinzona » (vedi lettera 17 aprile 1967 dell'AET).

La vostra Commissione, esaminato il disegno di decreto in discussione, ne propone l'accettazione integrale, perchè rappresenta il risultato di lunghe trattative e di complicati calcoli, che hanno tenuto presenti gli interessi delle parti contraenti.

Per brevità la Commissione richiama il suo rapporto 25 novembre 1966 sul messaggio del Consiglio di Stato per il rinnovo della concessione delle acque del Cassarate e del Franscinone al Comune di Massagno, proposte accettate dal Gran Consiglio nella seduta del 16 dicembre 1966.

In quell'occasione si è riconfermato il principio contenuto nel messaggio del Consiglio di Stato nel senso che sia nell'interesse dell'economia cantonale la conservazione di aziende vitali di distribuzione, non avendo mai avuto in animo lo Stato di sostituirsi alle esistenti aziende, principio che, ripetiamo, era stato am-

messo al momento della creazione dell'Azienda Elettrica cantonale, quando, mantenendo alle aziende elettriche comunali la funzione di aziende di produzione nel rispetto dei diritti a coloro che con coraggio ed intelligenza avevano creato opere d'interesse generale, investendo cospicue quantità di pubblico denaro.

E' stata ancora sollevata la questione delle zone di distribuzione, problema molto delicato che è in esame presso una Commissione speciale. Bisogna al riguardo rilevare, come già in occasione del rinnovo di Massagno, l'inserimento nel decreto in esame di norme intese a non pregiudicare le decisioni future di principio sulla questione delle zone di distribuzione (art. 19, 20 e 21).

Nell'esame degli articoli si fa riferimento alle ampie spiegazioni contenute nel messaggio governativo ritenuto, in relazione alla durata della concessione, che il termine di 40 anni è il termine previsto dall'art. 16 della legge cantonale del 1894.

Rileva la Commissione che si tratta non di concessione, bensì di rinnovo; epperò le spese previste per l'ammodernamento ed il potenziamento dell'impianto non sono tali ad giustificare un periodo di concessione superiore ai 40 anni. Del resto, il termine fissato dal Consiglio di Stato è quello preavvisato dall'AET.

Per ciò che riguarda gli art. 4, 5 e 6 prende atto la Commissione dell'inserimento — come già del resto è stato fatto per la concessione di Massagno — del principio della riversione.

L'evoluzione compiuta dal 1953 (in quel momento la discussione fu aspra per l'applicazione di quel diritto e che fu negato) pone lo Stato oggi nella condizione di vedere contemplati nel decreto la riversione ed il riscatto come diritti del Cantone.

Prende atto la Commissione, come del resto già rilevato, che l'art. 19 tende a tutelare l'interesse del consumatore, determina obblighi precisi nella distribuzione e in particolare una certa uniformità di tariffa.

All'art. 20 è affermato che il concessionario accorderà allo Stato una riduzione del 50 % fino alla concorrenza di Fr. 10.000,—.

L'art. 21 stabilisce la partecipazione dei Comuni serviti dall'Azienda di Bellinzona agli incassi dell'Azienda stessa, ritenuto che la partecipazione sia subordinata alla privativa per almeno 20 anni.

Si rileva la possibilità della revisione di tale articolo a dipendenza di circostanze eccezionali.

Si nota ancora all'art. 22 l'impegno dell'azienda concessionaria di coprire il fabbisogno di energia di complemento presso l'AET, naturalmente a parità di condizioni, ponendo l'azienda comunale nella posizione preponderante di azienda di distribuzione.

Per questi motivi vi invitiamo a voler dare la vostra adesione al disegno di decreto legislativo proposto dal Consiglio di Stato.

*Per la Commissione speciale
delle forze idriche:*

L. Olgiati, relatore

Altmann — Camponovo — Ferracini
— Galli, con riserva per gli art. 19,
20 e 21 — Gallino — Pelli — Pinoia,
con riserva — Wyler